

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4210 del 20/08/2018
Oggetto	A.T. Ricambi S.r.l., sede legale e operativa Via Porrettana Sud, 75/4, Marzabotto (BO). Autorizzazione unica relativa ad impianto di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi sito in Via Porrettana Sud, 75/4, Marzabotto, Pian di Venola Prima variazione
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4390 del 17/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno venti AGOSTO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

**ARPAE-SAC**  
**(STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA)**  
**Unità Rifiuti**

**Oggetto:** A.T. Ricambi S.r.l., sede legale e operativa Via Porrettana Sud, 75/4, Marzabotto (BO).  
Autorizzazione unica relativa ad impianto di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi.

**Prima variazione**

Codice Fiscale/P.IVA 03584671204

**Operazione di recupero** (Allegato C parte IV al D.Lgs. 152/06):

- R12** Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11
- R 13** Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

**determina:**

1. di modificare alla ditta A.T. Ricambi S.r.l., sede legale e operativa Via Porrettana Sud, 75/4, Marzabotto (BO), l'autorizzazione unica rilasciata con determina ARPAE SAC Bologna DET-AMB-2017-3183 del 21/06/2017, relativa alla gestione dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi, sito in Via Porrettana Sud, 75/4, Marzabotto (BO), nel rispetto delle prescrizioni allegate come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato 1)
2. che l'avvio della gestione dei rifiuti pericolosi è subordinata alla prestazione e relativa accettazione da parte di ARPAE SAC di Bologna della garanzia finanziaria, come stabilito dall'art. 208 del D.lgs. n. 152/06 e success. modif. ed integraz, secondo le seguenti modalità di cui alla Delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna n° 1991 del 13/10/2003.

La garanzia finanziaria dovrà essere prestata a favore di ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, Via Po, 5, Bologna.

- a) La garanzia finanziaria dovrà essere prestata a favore dell'ARPAE SAC di Bologna entro 180 (cento ottanta) giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento autorizzativo. L'efficacia del presente provvedimento di modifica dell'autorizzazione, per la parte relativa alla gestione dei rifiuti pericolosi, si intende sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte dell'ARPAE SAC di Bologna;
- b) La garanzia finanziaria deve essere costituita in uno dei seguenti modi previsti dalla Legge 10 giugno 1982 n° 348 art. 1:
  - da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
  - da fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 49 comma 1 lett. c) del D.lgs n. 481/1992, in conformità allo schema di cui all'Allegato B alla Delibera di Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003;
  - da polizza assicurativa rilasciata da Società di assicurazione, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio, della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, in conformità allo schema di cui all'Allegato C alla Delibera di Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003;
- c) In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di ARPAE SAC Bologna la stessa dovrà essere ricostituita, in caso di continuazione dell'attività, nella stessa entità di quella originariamente determinata nel presente atto autorizzativo;

- d) L'ammontare della garanzia finanziaria è fissato in € 100.000,00<sup>13</sup> (*centomila euro/00*).
- Detto importo può essere ridotto rispettivamente del 40% o del 50%, ai sensi dell'art. 3 comma 2-bis della Legge 1 del 24/01/2011, qualora lo stabilimento aziendale sia certificato Uni En Iso 14001 o registrato Emas ;
- e) La garanzia finanziaria dovrà avere validità per tutta la durata dell'autorizzazione fino ai successivi due anni dalla data di cessazione dell'attività;
- f) ARPAE SAC di Bologna si riserva la facoltà di chiedere almeno 180 giorni prima della scadenza dei termini di cui al punto e), con provvedimento motivato, il prolungamento della validità della garanzia finanziaria qualora emergano, a seguito delle verifiche che devono essere fatte dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alle suddette attività di gestione dei rifiuti;
- g) **Poichè il gestore ha già prestato una garanzia finanziaria emessa mediante fideiussione bancaria della Carisbo con n. unico IT 000000402827 del 11/07/2017, per un importo garantito di 75.000 euro con scadenza 21/06/2029, è facoltà del gestore integrare detta garanzia per il nuovo importo da garantire pari a 100.000 euro**
3. entro il il **31/12/2018** devono essere realizzati i seguenti interventi migliorativi finalizzati all'eliminazione o riduzione del pericolo idraulico, in conformità a quanto esposto nella relazione tecnica contenente analisi numerica delle condizioni di pericolosità idraulica del Torrente Venola, firmata dall'Ing. Guidi (agli atti PGBO//2018/17621 del 30/07/2018):
- impermeabilizzazione del muro esistente in cemento armato a perimetrazione dello stabilimento, consistente nell'impermeabilizzazione alla base per almeno 50 cm, girando l'impermeabilizzazione stessa al di sotto della pavimentazione industriale;
  - modifica o sostituzione della cancellata in ingresso con altra delle stesse dimensioni ma con caratteristiche di tenuta;
  - sostituzione ed incremento delle dimensioni della griglia di raccolta delle acque posta all'ingresso del sito ed inserimento di una nuova griglia all'ingresso al sito lato strada Via Togliatti

<sup>13</sup> Ai sensi dell'art. 5 pgf 5.2.4 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1991/2003

**da atto che**

4. le spese istruttorie, quantificate in € 402,00 (*quattrocentodie/00 euro*) ai sensi della normativa regionale in materia, sono state rimosse in data 29/04/2018, tramite bonifico bancario sul conto intestato a ARPAE;

**stabilisce che:**

5. copia del presente provvedimento deve essere conservato unitamente agli atti sopra richiamati ed esibiti agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
6. il Servizio Territoriale di ARPAE è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e seguenti della L.R. 44/95, di eseguire i controlli ambientali;

**demanda:**

7. demanda all'Unità Rifiuti ARPAE-SAC di dare tempestiva comunicazione ad A.T. Ricambi S.r.l., Marzabotto, in qualità di gestore dell'impianto, al Comune di Marzabotto, all'Ausl Città di Bologna, alla Regione Emilia-Romagna-Servizio Difesa del Suolo, all'Autorità di bacino Distrettuale del Fiume Po, alla Città Metropolitana di Bologna, quali enti interessati, dell'emissione del presente provvedimento e degli estremi autorizzativi che ne consentano l'accesso sul sito web istituzionale di ARPAE;

**da atto che:**

8. ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso giurisdizionale dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna – Bologna, entro 60 giorni dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente provvedimento, in alternativa al ricorso straordinario al Capo dello Stato proponibile entro 120 giorni dalla comunicazione o dall'avvenuta conoscenza dello stesso.

## Motivazioni e descrizione del procedimento

- 1.1 A.T. Ricambi di Tassi Alessandro di Marzabotto svolge un'attività di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti principalmente da catalizzatori, rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, parti di veicoli a motore fuori uso., spezzoni di cavo di rame ed alluminio, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche; detta attività viene svolta in Via Porrettana Sud, 75/4, Marzabotto, loc. Pian di Venola (Bologna), in virtù di autorizzazione rilasciata con determina dirigenziale dell'ARPAE SAC Bologna DET-AMB-2017-3183 del 21/06/2017
- 1.2 In data 02/05/2018 A.T. Ricambi S.r.l. ha presentato<sup>1</sup> domanda di variazione dell'autorizzazione unica DET-AMB-2017-3183 del 21/06/2017, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006.

La modifica richiesta consiste nell'inserimento delle seguenti tipologie di rifiuti pericolosi conferibili all'impianto:

160110*	Componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
160121*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107* a 160101*, 160113* e 160114*
160601*	Batterie al piombo
160602*	Batterie al nichel-cadmio
160802*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
160805*	catalizzatori esauriti contenenti acido solforico
160807*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
191211*	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose

Per le suddette tipologie di rifiuti il gestore prevede una mera operazione di stoccaggio e raggruppamento (operazione di recupero R13) finalizzata alla raccolta e successivo invio ad impianti terzi di recupero di un carico pieno al raggiungimento della quantità necessaria. Esclusivamente per le tipologie di rifiuti relative ai catalizzatori pericolosi, analogamente a quanto già autorizzato e svolto per i catalizzatori non pericolosi, il gestore prevede anche il

<sup>1</sup> Agli atti PGBO/2018/10030 del 2/05/2018

taglio della porzione di tubo metallico eccedente il catalizzatore per facilitare lo stoccaggio dello stesso all'interno del cassone di contenimento oppure le operazioni di apertura del catalizzatore per separare la scocca in ferro dal monolite ceramico al fine di una maggiore valorizzazione del rifiuto (operazione di recupero R12)

Per lo svolgimento di queste attività di pretrattamento è previsto l'utilizzo, come per i catalizzatori non pericolosi, di cesoia elettrica a cocodrillo.

Viene specificato, inoltre, che il rifiuto identificato dal CER 160121\* è costituito da batterie per autotrazione, mentre il rifiuto identificato dal CER 191211\* è costituito dal monolite del catalizzatore prodotto da altri impianti di trattamento di rifiuti.

Per il resto, le modalità di gestione dei rifiuti pericolosi rimangono le medesime previste per i rifiuti non pericolosi autorizzati, essenzialmente articolate come di seguito descritto:

- stoccaggio all'interno del capannone industriale all'interno di cassoni o cargo pallets in plastica o metallici o su bancali, a seconda delle tipologie;
- movimentazione manuale o mediante carrello elevatore;
- invio ad impianti di recupero al raggiungimento delle quantità necessarie per organizzare un carico che consenta di ridurre il più possibile i costi del trasporto per unità di peso

Poichè l'attività di gestione, l'utilizzo degli spazi del capannone e le operazioni di recupero svolte rimangono invariate rispetto all'autorizzazione vigente, il gestore fa essenzialmente riferimento alla documentazione già allegata a corredo della precedente domanda di autorizzazione. Viene solo previsto un aggiornamento della tavola del lay-out allegata all'autorizzazione vigente essendo state aggiunte le tipologie di rifiuti richieste con la presente variazione; dette tipologie, in ogni caso, come già detto precedentemente, trovano spazio sempre all'interno del capannone in appositi contenitori solitamente costituiti da cassoni in plastica o metallici oppure cargo pallets particolarmente utilizzati per rifiuti solidi pericolosi

Il gestore conferma, inoltre:

- la capacità ricettiva complessiva di rifiuti conferibili all'impianto pari a 4.000 tonn/anno e la capacità massima di stoccaggio istantaneo pari a 330 tonn, specificando la quantità massima annua e istantanea di rifiuti pericolosi, pari rispettivamente a 1.220 t/a e 137 t.;

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna – U.O. Rifiuti**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 528.15.67 | fax +39 051 659 8154 | email sgangemi@arpae.it | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

- il piano di ripristino dell'insediamento a fine attività prevedendo di effettuare le operazioni di recupero dei rifiuti rimasti in giacenza, di rimozione delle attrezzature, di conferimento a terzi dei contenitori nonché la disinfezione e derattizzazione, entro trenta giorni dalla data di comunicazione alle autorità competenti di cessazione; dell'attività

1.3 In data 7/05/2018, è stata trasmessa<sup>2</sup> la convocazione della conferenza di servizi tenutasi in data 5/06/2018, a cui sono stati invitati i seguenti enti: Comune di Marzabotto, AUSL Bologna, Città Metropolitana di Bologna, Regione Emilia-Romagna-Servizio Difesa del Suolo, Autorità di Bacino Distretto del Fiume Po; alla conferenza ha partecipato solo ARPAE SAC Bologna unitamente al proponente.

1.4 In data 5/06/2018 è stato acquisito parere favorevole<sup>3</sup> condizionato dell'Ausl Bologna, fermo restando le verifiche di compatibilità del progetto con gli strumenti di pianificazione territoriale;

1.5 In data 6/06/2018, è stato trasmesso al proponente una comunicazione<sup>4</sup> contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90, di seguito riportati testualmente:

" L'attività ricade in zona di pertinenza fluviale, disciplinata dagli artt. 4.4 delle NTA del P.T.C.P. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) vigente e dall'art. 18 delle N.T.A. del P.S.A.I. Bacino Reno (Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico) integrate dalla Variante di coordinamento<sup>5</sup> tra il PGRA (Piano gestione Rischi Alluvioni) ed i P.S.A.I.

L'art. 18 del PSAI Bacino Reno stabilisce, in particolare, che " ***all'interno delle fasce di pertinenza fluviale....., sono vietate le nuove attività di smaltimento dei rifiuti, nonché l'esercizio di nuove attività finalizzate in via esclusiva al recupero degli stessi, .....***" ad eccezione di alcune attività di gestione di rifiuti elencate in una lista positiva tra cui, tuttavia, non rientra l'attività in oggetto.

L'art. 14 comma 2 della L.R. 25/2016 recita " *In attuazione dei principi dell'economia circolare, nei casi in cui siano state attribuite alla Regione le funzioni di pianificazione nelle*

<sup>2</sup> Con nota PGBO/2018/10550 del 7/05/2018;

<sup>3</sup> Con nota agli atti PGBO/2018/12980 del 5/06/2018

<sup>4</sup> Con nota agli atti PGBO/2018/13173 del 6/06/2018

<sup>5</sup> Delibera del C.I. 3/1 del 7/11/2016 approvata, per il territorio competente, dalla delibera della Giunta Regionale n. 2111 del 5/12/2016

*materie ambientali, la pianificazione non può contenere per gli impianti di recupero dei rifiuti non pericolosi vincoli più restrittivi di quelli previsti per gli impianti industriali. Le pianificazioni vigenti si interpretano conformemente al presente comma”.*

Si rileva, pertanto, che, nonostante l'impianto ricada in un'area produttiva e compatibile con gli strumenti urbanistici comunali (Comune di Marzabotto), la gestione dei rifiuti pericolosi è esclusa da questa specifica disciplina regionale.

1.6 Giova ricordare, in relazione al preavviso dei motivi ostativi di cui al precedente punto 1.4 che già nel corso dell'istruttoria che ha portato all'autorizzazione DET-AMB-2017-3183 questa Agenzia ARPAE SAC Bologna aveva rilevato, anche in base al parere espresso dalla Città Metropolitana di Bologna (agli atti PGB0/2018/5692 del 15/03/2017) come l'impianto, pur localizzato in un'area classificata dagli strumenti urbanistici comunali come ambito produttivo di valenza comunale, presentasse elementi di inammissibilità rispetto alle tutele della pianificazione provinciale che, tuttavia, erano considerati almeno in parte superabili, riguardo la tutela dei terrazzi fluviali e la fascia di pertinenza fluviale in relazione alla parte di attività di recupero di rifiuti non pericolosi, alla luce di quanto stabilito dall'art. 14 comma 2 della L.R. 25/2016. Lo stesso parere della Città Metropolitana di Bologna aveva rimandato comunque ad una valutazione di competenza regionale di congruità dell'attività rispetto al Piano di Tutela delle Acque nonché sull'applicabilità dell'art. 14 della L.R. 25/2016 alla tutela derivante dal Piano dell'Autorità di Bacino.

Poichè né la Regione Emilia-Romagna né l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico del Fiume Po si erano espresse, questa Agenzia concluse il procedimento autorizzando l'attività limitatamente alla gestione dei rifiuti non pericolosi

1.7 La domanda di variazione ora presentata dall'A.T. Ricambi S.r.l. finalizzata a integrare l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti non pericolosi con alcune tipologie di rifiuti pericolosi già richieste ma non concesse in occasione dell'istanza autorizzativa nel corso del 2017, è stata motivata dall'emanazione della deliberazione della Regione Emilia-Romagna n. 603 del 12/04/2018 *"disposizioni relative alle zone di protezione di cui al capitolo 7 delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque"* con la quale la Regione Emilia-Romagna ha stabilito l'ammissibilità di attività di recupero di rifiuti solidi pericolosi consistenti nella messa in riserva (operazione R13) ed in operazioni preliminari al recupero (operazione R12) condotte in modo da non comportare alcun rischio di lisciviazione di sostanze inquinanti

verso la falda acquifera o acque superficiali, localizzate in zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare-montano tra cui rientrano le aree di terrazzo fluviale.

Tuttavia, questa Agenzia ha rilevato e comunicato tempestivamente nella convocazione alla prima seduta della conferenza di servizi come, da una prima verifica, sebbene fosse stata superata l'inammissibilità iniziale sulla tutela delle acque sotterranee e dei terrazzi fluviali, continuassero a persistere elementi di contrasto tra la variazione dell'attività proposta e il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P), nonché con il Piano Stralcio Assetto Idrogeologico Bacino Reno (P.S.A.I.) e la Variante di coordinamento del Piano Gestione Rischio Alluvioni (P.G.R.A.), in relazione alla fascia di pertinenza fluviale.

Da qui è scaturito il preavviso dei motivi ostativi anche a fronte della mancata partecipazione ed espressione di parere da parte dell'Autorità di bacino del Distretto Idrografico del Po, autorità competente ad esprimersi sulla coerenza delle attività al Piano Stralcio Assetto Idrogeologico Bacino Reno (P.S.A.I.) ed alla Variante di coordinamento del Piano Gestione Rischio Alluvioni (P.G.R.A.)

- 1.8 A seguito di richiesta<sup>6</sup> di proroga dei termini temporali per la trasmissione di osservazioni al preavviso di diniego e di accoglimento<sup>7</sup> di detta richiesta, A.T. Ricambi S.r.l. ha trasmesso<sup>8</sup> in data 17/07/2018 un'analisi numerica delle condizioni di pericolosità idraulica del Torrente Venola a firma dell'Ing. Fabio Guidi integrata<sup>9</sup> in data 30/07/2018 da una perizia asseverata dal Tribunale ordinario di Bologna circa la veridicità delle dichiarazioni espresse nella relazione tecnica sull'analisi del rischio idraulico;
- 1.9 ARPAE SAC Bologna ha provveduto a trasmettere le osservazioni del proponente agli enti interessati chiedendo espressamente<sup>10</sup> parere di competenza all'Autorità di Bacino Distretto idrografico del Fiume Po;
- 1.10 In data 25/07/2018 è stato acquisito agli atti<sup>11</sup> il parere Autorità di Bacino Distretto idrografico del Fiume Po che, pur confermando che l'art. 18 comma 10 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico Bacino F. Reno e le norme della Variante di coordinamento del Piano Gestione Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) non prevedono

<sup>6</sup> Agli atti PGBO/2018/13911 del 14/06/2018

<sup>7</sup> Agli atti PGBO/2018/14295 del 15/06/2018

<sup>8</sup> Agli atti PGBO/2018/16562 del 17/07/2018

<sup>9</sup> Agli atti PGBO/2018/17621 del 30/07/2018

<sup>10</sup> Con nota agli atti PGBO/2018/16919 del 19/07/2018

<sup>11</sup> Con nota PGBO/2018/17359 del 25/07/2018

l'espressione di alcun parere sulle singole attività da parte dell'Autorità bacino Distretto idrografico Fiume Po, ha tuttavia precisato che il divieto di localizzazione di attività di recupero di rifiuti si applica alle nuove attività ma non "*alle variazioni o modifiche di carattere meramente gestionale relative ad attività di recupero di rifiuti esistenti già autorizzate*".

Pertanto, alla luce del parere espresso Autorità di Bacino Distretto idrografico del Fiume Po si devono considerare superati i motivi ostativi al rilascio della variazione dell'autorizzazione

1.11 Si rileva, comunque, che la relazione tecnica contenente analisi numerica delle condizioni di pericolosità idraulica del Torrente Venola, firmata dall'Ing. Guidi, e presentata come osservazione ai motivi ostativi, ha individuato alcuni interventi migliorativi finalizzati all'eliminazione o riduzione del pericolo che si ritiene necessario attuare, indipendentemente dal parere espresso dall'Autorità di Bacino Distretto idrografico del Fiume Po:

- impermeabilizzazione del muro esistente in cemento armato a perimetrazione dello stabilimento, consistente nell'impermeabilizzazione alla base per almeno 50 cm, girando l'impermeabilizzazione stessa al di sotto della pavimentazione industriale;
- modifica o sostituzione della cancellata in ingresso con altra delle stesse dimensioni ma con caratteristiche di tenuta;
- sostituzione ed incremento delle dimensioni della griglia di raccolta delle acque posta all'ingresso del sito ed inserimento di una nuova griglia all'ingresso al sito lato strada Via Togliatti

Si ritiene congruo che detti interventi possano essere attuati entro il 31/12/2018 e che, nel frattempo, alla luce del parere espresso dall'Autorità del Distretto idrografico del Fiume Po circa l'ammissibilità dell'attività rispetto agli strumenti di pianificazione relativi alle tutele fluviali, l'attività di gestione dei rifiuti pericolosi possa essere avviata a seguito della prestazione delle relative garanzie finanziarie;

1.12 Si rileva, infine, la necessità di prestare nuova garanzia finanziaria, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 1991/2003, per un importo garantito di 100.000 euro oppure, in alternativa, di integrare la garanzia finanziaria già prestata dal gestore con fideiussione bancaria emessa da Carisbo con n. unico IT 000000402827 del 11/07/2017, incrementando l'importo garantito dagli attuali 75.000 euro a 100.000 euro a seguito dell'aggiunta della gestione di alcune tipologie di rifiuti pericolosi ed in base a quanto disposto dall'art. 5 pgf 5.2.4 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1991/2003:

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna – U.O. Rifiuti**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 528.15.67 | fax +39 051 659 8154 | email sgangemi@arpae.it | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Operazione di recupero	Quantità massima di rifiuti annua di pericolosi	Costo unitario per calcolo garanzia	Calcolo garanzia
R12	4.000 t/a	15 euro/t, con importo minimo di 100.000 euro	$4.000 \times 15 = 60.000 < 100.000$ euro

1.13 Per quanto concerne l'esenzione dell'attività dalla procedura di verifica ambientale (screening) si evidenzia che le attività previste (operazioni di recupero R12 ed R13) non rientrano tra quelle da assoggettare a procedure di VIA o verifica ambientale ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m. e della L.R. 4/2018;

1.14 La relazione tecnica conclusiva della Conferenza di servizi<sup>11</sup> ha espresso parere favorevole al rilascio alla società A.T. Ricambi S.r.l., sede legale e operativa Via Porrettana Sud, 75/4, Marzabotto (BO), della modifica dell'autorizzazione unica rilasciata con determina ARPAE SAC Bologna DET-AMB-2017-3183 del 21/06/2017, relativa alla gestione dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi, con condizioni e prescrizioni recepite nel presente provvedimento;

1.15 La L. R. 13/2015 ha trasferito all'ARPAE le funzioni in materia ambientale di competenza regionale.

Il Responsabile ARPAE Sac Bologna  
dott. ssa Patrizia Vitali  
(lettera firmata digitalmente)

Allegato n. 1: Prescrizioni

<sup>11</sup>Agli atti PGBO/2018/18756 del 13/08/2018

## Allegato 1 – Prescrizioni

- Il punto 2.1 dell'allegato 1 – prescrizioni della determina DET-AMB-2017-3183 del 21/06/2017 sia sostituito dal seguente punto:

### 2.1 Tipologie di rifiuti conferibili all'impianto:

I rifiuti conferibili all'impianto sono i seguenti:

#### Rifiuti non pericolosi:

CER	DESCRIZIONE
150104	imballaggi metallici
160116	serbatoi per gas liquefatto
160117	metalli ferrosi
160118	metalli non ferrosi
160122	componenti non specificati altrimenti
160199	rifiuti non specificati altrimenti
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
160605	altre batterie ed accumulatori
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807*)
160803	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
170401	rame, bronzo, ottone
170402	alluminio
170403	piombo
170405	ferro e acciaio
170407	metalli misti
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
191202	metalli ferrosi
191203	metalli non ferrosi
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico,

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna – U.O. Rifiuti**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 528.15.67 | fax +39 051 659 8154 | email sgangemi@arpae.it | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

	diversi da quelli di cui alla voce 191211*
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21*, 20 01 23* e 20 01 35*

### Rifiuti pericolosi:

160110*	Componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
160121*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107* a 160101*, 160113* e 160114*
160601*	Batterie al piombo
160602*	Batterie al nichel-cadmio
160802*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
160805*	catalizzatori esauriti contenenti acido solforico
160807*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
191211*	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose

- Il punto 2.3 dell'allegato 1 – prescrizioni della determina DET-AMB-2017-3183 del 21/06/2017 sia sostituito dal seguente punto:

#### **2.3 Specificazioni su alcune tipologie di rifiuti :**

- a) i serbatoi per gas liquefatto (CER 160116) potranno essere ritirati nell'impianto solo se accompagnati da dichiarazione del produttore di bonifica del serbatoio dai gas contenuti o, in generale, da certificato di bonifica del soggetto che ha provveduto alla rimozione delle sostanze contenute;
- b) i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE conferiti all'impianto siano limitati ai seguenti raggruppamenti previsti dal DM 185 del 25 settembre 2009:  
R3 Tv e monitor;  
R4 *consumer electronics*  
Detti raggruppamenti verranno tenuti distinti, prevedendo ulteriori sotto raggruppamenti per categorie merceologiche omogenee (es. motorini di avviamento, circuiti stampati, towers, monitors ecc....)

- c) in generale, i RAEE siano gestiti nel rispetto del d.lgs 49/2014 con riferimento particolare ai criteri di gestione di cui all'allegato VII e VIII del medesimo d.lgs nella misura in cui è applicabile all'impianto ed all'attività specifica;
  - d) il rifiuto identificato dal CER 160121\* è costituito da batterie per autotrazione;
  - e) i rifiuti identificati dai CER 191211\* e 191212 sono costituiti dal monolita del catalizzatore prodotto da altri impianti di trattamento di rifiuti.
- Il punto 2.4 dell'allegato 1 – prescrizioni della determina DET-AMB-2017-3183 del 21/06/2017 sia sostituito dal seguente punto:

#### **2.4 Stoccaggio e movimentazione dei rifiuti**

- a) Le diverse tipologie di rifiuti conferibili devono trovare primariamente collocazione nelle aree destinate ad essi in base al lay out allegato all'istanza. Tuttavia, qualora gli spazi, il numero e la quantità di tipologie di rifiuti stoccati in un determinato momento lo consentano, non è esclusa la possibilità di occupare spazi maggiori di quelli indicati nel lay-out, comunque sempre all'interno del capannone;
- b) durante le operazione di movimentazione dei rifiuti e delle materie prime secondarie prodotte, siano adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico sanitario ed ambientale;
- c) i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere in condizioni di conservazione tali da garantirne la tenuta e dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle eventuali caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;
- d) i contenitori mobili siano provvisti di dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
- e) i contenitori/cassoni contenenti i rifiuti distinti per le diverse tipologie devono essere contrassegnati da cartelli indicanti la natura e la pericolosità del rifiuto stesso anche a tutela dei lavoratori;
- f) la movimentazione dei carichi così come il transito dei mezzi in entrata ed uscita dall'impianto deve avvenire in sicurezza per il personale e per l'ambiente mettendo in atto accorgimenti tali da ridurre al minimo l'immissione in atmosfera di inquinanti (spegnimento motori dei mezzi giunti nel piazzale, utilizzo di mezzi conformi alle normative vigenti in materia, ecc...);

- g) i rifiuti costituiti da componenti esplosivi (ad esempio "air bag") devono essere conferiti all'impianto già neutralizzati della carica esplosiva;
- Il punto 3 dell'allegato 1 – prescrizioni della determina DET-AMB-2017-3183 del 21/06/2017 sia sostituito dal seguente punto:

**3. Manutenzioni ed altre prescrizioni in materia di igiene e sanità pubblica e di sicurezza del lavoro:**

- a) Al fine di garantire le migliori condizioni possibili di lavoro, e l'igienizzazione delle aree di stoccaggio, dovrà essere garantita, all'occorrenza, la pulizia della pavimentazione del capannone e dei piazzali esterni, nonché, all'occorrenza, attività di disinfestazione e derattizzazione;
  - b) L'impianto sia sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni impermeabili;
  - c) Il gestore sia provvisto di mezzi assorbenti, per il pronto intervento in caso di accidentali sversamenti sulla pavimentazione interna al capannone;
  - d) l'ingresso all'impianto deve essere presidiato da personale adeguatamente formato e deve essere garantita la corretta funzionalità dei sistemi di videosorveglianza soprattutto nelle ore notturne al fine di evitare l'accesso di persone non autorizzate;
  - e) le procedure di emergenza in caso di eventi accidentali quali incendi, sversamenti di oli e/o carburanti dai mezzi in movimentazione, devono essere diffuse e conosciute tra i lavoratori in modo da intervenire tempestivamente;
  - f) in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro il gestore dovrà attenersi a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008
- Il punto 6 dell'allegato 1 – prescrizioni della determina DET-AMB-2017-3183 del 21/06/2017 sia sostituito dal seguente punto:

**6. Garanzia finanziaria**

E' fatto obbligo alla società A.T. Ricambi S.r.l. di Marzabotto (BO) di prestare garanzia finanziaria, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/06 e success. modif. ed integraz, secondo le seguenti modalità di cui alla Delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna n° 1991 del 13/10/2003.

- a) La garanzia finanziaria dovrà essere prestata a favore dell'ARPAE SAC di Bologna entro 180 (cento ottanta) giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento autorizzativo. L'efficacia del presente provvedimento di modifica dell'autorizzazione, per la parte relativa alla gestione dei rifiuti pericolosi, si intende sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte dell'ARPAE SAC di Bologna;
- b) La garanzia finanziaria deve essere costituita in uno dei seguenti modi previsti dalla Legge 10 giugno 1982 n° 348 art. 1:
- da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
  - da fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 49 comma 1 lett. c) del D.lgs n. 481/1992, in conformità allo schema di cui all'Allegato B alla Delibera di Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003;
  - da polizza assicurativa rilasciata da Società di assicurazione, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio, della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, in conformità allo schema di cui all'Allegato C alla Delibera di Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003;
- c) In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di ARPAE SAC Bologna la stessa dovrà essere ricostituita, in caso di continuazione dell'attività, nella stessa entità di quella originariamente determinata nel presente atto autorizzativo;
- d) L'ammontare della garanzia finanziaria è fissato in € 100.000,00<sup>13</sup> (*centomila euro/00*). Detto importo può essere ridotto rispettivamente del 40% o del 50%, ai sensi dell'art. 3 comma 2-bis della Legge 1 del 24/01/2011, qualora lo stabilimento aziendale sia certificato Uni En Iso 14001 o registrato Emas ;

---

<sup>13</sup> Ai sensi dell'art. 5 pgf 5.2.4 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1991/2003

- e) La garanzia finanziaria dovrà avere validità per tutta la durata dell'autorizzazione fino ai successivi due anni dalla data di cessazione dell'attività;
- f) ARPAE SAC di Bologna si riserva la facoltà di chiedere almeno 180 giorni prima della scadenza dei termini di cui al punto e), con provvedimento motivato, il prolungamento della validità della garanzia finanziaria qualora emergano, a seguito delle verifiche che devono essere fatte dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alle suddette attività di gestione dei rifiuti;
- g) Poichè il gestore ha già prestato una garanzia finanziaria emessa mediante fideiussione bancaria della Carisbo con n. unico IT 000000402827 del 11/07/2017, per un importo garantito di 75.000 euro con scadenza 21/06/2029, è facoltà del gestore integrare detta garanzia per il nuovo importo da garantire pari a 100.000 euro

- Sono aggiunte le seguenti prescrizioni

Siano attuate entro il **31/12/2018** i seguenti interventi migliorativi finalizzati all'eliminazione o riduzione del pericolo idraulico, in conformità a quanto esposto nella relazione tecnica contenente analisi numerica delle condizioni di pericolosità idraulica del Torrente Venola, firmata dall'Ing. Guidi (agli atti PGBO//2018/17621 del 30/07/2018):

- impermeabilizzazione del muro esistente in cemento armato a perimetrazione dello stabilimento, consistente nell'impermeabilizzazione alla base per almeno 50 cm, girando l'impermeabilizzazione stessa al di sotto della pavimentazione industriale;
- modifica o sostituzione della cancellata in ingresso con altra delle stesse dimensioni ma con caratteristiche di tenuta;
- sostituzione ed incremento delle dimensioni della griglia di raccolta delle acque posta all'ingresso del sito ed inserimento di una nuova griglia all'ingresso al sito lato strada Via Togliatti

Rimangono invariate le altre prescrizioni di cui all'allegato 1 alla determina DET-AMB-2017-3183 del 21/06/2017, cioè i punti 2.2, 4, 5, 7, 8 e 9

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna – U.O. Rifiuti**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 528.15.67 | fax +39 051 659 8154 | email sgangemi@arpae.it | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna – U.O. Rifiuti**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 528.15.67 | fax +39 051 659 8154 | email sgangemi@arpae.it | PEC  
aobo@cert.arpa.emr.it

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**